



Capitolato speciale dell'assicurazione

ALL RISKS – OGGETTI D'ARTE
C.I.G. 53084374CA

Broker incaricato per il supporto:



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
ALL RISKS – OGGETTI D'ARTE**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate in stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Società:	L'impresa assicuratrice
Assicurazione:	Il contratto d'assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	L'Ente che stipula l'assicurazione PROVINCIA DI VERONA
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto assicurato di comune accordo fra le parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente e/o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Deprezzamento:	La diminuzione di valore commerciale Subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Broker:	mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione dei rischi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892 – 1893 – 1894 C.C.

Art. 2 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o PEC, alla Direzione della Società, all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o al Broker al quale è affidata la gestione del contratto.

ART. 3 – VARIAZIONI DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTI E DIMINUZIONI

L'assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al successivo art. 5.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 5 – BUONA FEDE

L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze influenti sulla valutazione del rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente deve corrispondere l'eventuale maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.

Art. 6 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga prevista dell'art. 1916 del C.C., a favore del Contraente o dei suoi aventi diritto.

Art. 7 – INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 8 – RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, il foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere la polizza con preavviso di 120 gg. a mezzo raccomandata o PEC o Fax.

In caso di recesso, entro 15 gg. dalla data di efficacia del recesso stesso, l'impresa rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (indicata come Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e sarà tenuta a liquidare l'indennizzo in un'unica soluzione anche per conto delle coassicuratrici che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria e concorreranno nel rimborso alla stessa in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, la Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato dalle coassicuratrici e con la sottoscrizione della presente polizza o con l'accettazione del premio relativo alla quota indicata le Società coassicuratrici accettano il rischio e danno mandato alla Società delegataria a firmare anche i successivi documenti di modifica in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici. Le coassicuratrici inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sarà fatto per il tramite del broker incaricato e che i pagamenti saranno liberatori nei confronti del Contraente anche ai fini dell'art. 1901 del C.C.

Art. 13 – UBICAZIONE DEI RISCHI

I beni assicurati con la presente polizza si devono intendere, custoditi nei luoghi e con le modalità indicati al successivo art. 5) BENI E CAPITALI ASSICURATI – delle Condizioni Particolari (sempre operanti).

Art. 14 – CLAUSOLA BROKER

1. La Provincia di Verona (contraente) dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza di un broker, che al momento dell'indizione della procedura di gara è Assiteca s.p.a. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Provincia di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento

così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. La remunerazione del broker è a carico dell'aggiudicatario, e consiste in una commissione fissata nella misura del 4% sul premio imponibile. La società non può in nessun caso riconoscere al broker compensi aggiuntivi connessi al contratto di assicurazione. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, sul conto corrente dedicato della società.

Art. 15 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2013.

Il premio annuo convenuto verrà corrisposto dal Contraente in rate annuali scadenti il 31/12 di ogni anno.

La prima rata di premio, fino al 31/12/2014, viene pagata al perfezionamento del contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del contraente al broker o alla Società.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione o ordine di pagamento.

Art. 16 – DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

ART. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell'art. 24 – subito dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento.

ART.18 OPERATIVITA' IN CASO DI FURTO

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) Violazione delle difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

ART. 19 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) I danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere o impurità dell'aria, radiazione luminosa;
- b) I danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- c) I danni causati da tarli, termiti, o altri insetti;
- d) I danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) I danni a meccanismi, apparati elettrici ed elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) I danni determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- g) I danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da familiari del Contraente o dell'Assicurato;
- h) I danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti ed Amministratori del Contraente o dell'Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, se il Contraente o l'Assicurato non agiscono penalmente contro di loro;
- i) Ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- j) Danni causati da estorsioni, raggiri, truffe;

La Società non risarcisce inoltre i danni:

- 1) Verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) Verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) Verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti.

ART. 20 TRASPORTO DEGLI OGGETTI ASSICURATI.

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. Pertanto l'assicurazione rimane sospesa se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza senza il preventivo consenso della Società.

Tuttavia, se entro 30 giorni da quello in cui avrà ricevuto l'avviso di trasporto la Società non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intenderà valida per la nuova ubicazione.

ART. 21 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) Come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- b) Qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) Ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 6 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, PEC o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) Conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

ART. 22 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

ART. 23 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI.

I Periti devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti degli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) Verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.21;
- 4) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 24 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde ad una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- La differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure:

- Il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente. Se l'Assicurazione è la stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

ART. 25 ASSICURAZIONE PARZIALE.

Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.

ART. 26 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società ne tutto ne in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

ART. 27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuni dei casi previsti dall'Art. 19 lettere f), g), h), ed i).

ART. 28 RECUPERO DEGLI OGGETTI RUBATI.

Se gli oggetti rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà degli oggetti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in maniera proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per gli oggetti rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

ART. 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'“Operatore economico” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'“Operatore economico” si obbliga:
 - a. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla “Provincia” che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati

- esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- b. ad inserire, nei contratti di subappalto, nei subcontratti e nei contratti di intermediazione una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - c. a trasmettere alla "Provincia" i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
 - d. ad informare contestualmente la "Provincia" e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti od intermediari abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
4. La "Provincia" e l'"Operatore economico" si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

Art. 29 COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(Sempre operanti)

1. FURTO CON DESTREZZA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19) "Esclusioni", l'assicurazione si intende estesa anche al rischio del furto con destrezza.

2. INONDAZIONI – ALLUVIONI – TERREMOTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19) punto 3), la polizza si intende estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da inondazioni – alluvioni e terremoti. Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto a carico dell'Assicurato dell'1% (uno per cento) dell'importo liquidabile, con il minimo di € 5.000,00 e con il massimo risarcimento pari al 60% delle somme assicurate.

3. ONORARI PERITI

La Società risponde delle spese sostenute dall'Assicurato a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari e spese di periti e/o consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove il Contraente ne abbia l'obbligo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa del terzo perito in caso di perizia collegiale. Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di 20.000,00 (ventimila).

4. DEROGA ALLA PROPORZIONALE

In deroga a quanto previsto dall'art. 25), in caso di sinistro si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al "valore a commerciale" di oltre il 10%; in tale caso la proporzionale verrà applicata solamente per l'eccedenza del 10%.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA DI POLIZZA

della polizza All risks-oggetti d'arte n°

Contraente: **PROVINCIA DI VERONA**
Via Santa Maria Antica, 1
37121 - VERONA
C.F. 00654810233

durata del contratto: **anni 3, con**
effetto dal: **31.12.2013**
scadenza il: **31.12.2016**
scadenza prima rata il: **31.12.2014**

BENI E CAPITALI ASSICURATI

Premesso che la presente polizza viene stipulata nella forma del "VALORE DICHIARATO" (come precisato nelle definizioni), si intendono assicurati i seguenti beni:

- 1) € 2.810.000,00 complessivamente per n° 10 opere d'arte conservate nei locali della Loggia di Fra Giocondo e sala Rossa di palazzo Scaligero.
L'assicurazione vale nei limiti dei capitali assicurati per ogni singola opera come indicati nell'allegato elenco, che forma parte integrante della presente polizza.
- 2) € 500.000,00 complessivamente per opere d'arte in genere (quadri – arazzi – sculture – mobili e qualsiasi altro oggetto considerato oggetto d'arte) – ovunque ubicate nell'ambito delle sedi della Provincia di Verona

Per quanto riguarda tutte le opere e gli oggetti assicurati al punto 2) il massimo risarcimento per singola opera od oggetto, viene fissato in € 50.000,00.

Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a **Euro** _____,____ (di cui **Euro** _____ di oneri fiscali).

**ELENCO OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' COMUNALE CONSERVATE NELLA LOGGIA DI
FRA GIOCONDO (PIAZZA DEI SIGNORI – VERONA)**

Alessandro Turchi (1578-1649)

Vittoria dei Veronesi sui Vicentini a ponte Alto nel 1212

Olio su tela, cm 355x530, inv.5895-1B619

Valore assicurativo: € 700.000,00 (settecentomila)

Sante Creara (1571-1630)

Il provveditore veneto Gabriele Emo riceve le chiavi di Verona nel 1405

Olio su tela, cm 350x354, inv.6365-1B875

Valore assicurativo: € 350.000,00 (trecentocinquantamila)

Jacopo Ligozzi (1547-1627)

La consegna delle chiavi di Verona al doge Michele Steno nel 1405

Olio su tela, cm 350x650, inv.6364-1B872

Valore assicurativo: € 400.000,00 (quattrocentomila)

Orlando Flacco (1527 ca. 1591/93) e Bernardino India (1528-1590)

La Madonna col Bambino e i Santi Zeno e Pietro martire ricevono l'omaggio di Verona

Olio su tela, cm 280x350, inv.6366-1B867

Valore assicurativo: € 250.000,00 (duecentocinquantamila)

Gambettino Cignaroli (1706-1770)

Trionfo di Pomponio Secondo in Campidoglio

Olio su tela, cm 330x285, inv.6363-1B868

Valore assicurativo: € 350.000,00 (trecentocinquantamila)

Gambettino Cignaroli (1706-1770)

Betsabea al bagno

Olio su tela, cm 302x340, inv.5892-1B811

Valore assicurativo: € 350.000,00 (trecentocinquantamila)

Felice Boscarati (1721-1807)

Plinio il Vecchio osserva l'eruzione del Vesuvio

Olio su tela, cm 329x463, inv.5893-1B859

Valore assicurativo: € 350.000,00 (trecentocinquantamila)

Da Jacopo Bassano (XVI-XVII secolo)

Cena in Emmaus

Olio su tela, cm 96x137, inv.6362-1B3106

Valore assicurativo: € 25.000,00 (venticinquemila)

Pittore Veneto del XVII secolo

Natura morta con fiori, frutta e selvaggina

Olio su tela, cm 90x128, inv.6361-1B2407

Valore assicurativo: € 25.000,00 (venticinquemila)

**ELENCO OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' COMUNALE CONSERVATE NELLA SALA ROSSA
DI PALAZZO SCALIGERO (VIA SANTA MARIA ANTICA – VERONA)**

Pittore Veneto del XVI secolo

Madonna col bambino e angeli musicanti

Olio su tela, cm 220x115, Inv. 6858-1B0232

Valore assicurativo: € 10.000,00 (diecimila)